

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	32/2013
TITOLO	1.10.4
	1.10.21/437
LEGISLATURA	IX

Il giorno 6 maggio 2013 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI	Presidente
GIUSEPPE BETTINI	Vicepresidente
ARIANNA ALBERICI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA XXXXX E SKY ITALIA



Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA l'istanza depositata in data 11 aprile 2011 (titolo n. 1.10.21/437), con la quale il sig. XXXXX, residente nel Comune di XXXXX, rappresentato dalla Federconsumatori, elettivamente domiciliato presso la sede di questa, nel comune di XXXXX, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna di definire, ex artt. 14 e ss. del. AGCOM 173/07/CONS, la controversia in essere con le società Sky Italia , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale nel comune di XXXXX, relativamente al contratto di somministrazione del servizio televisivo a pagamento n. 000.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 17606/2011);

VISTA la memoria autorizzata di Sky Italia (prot. 21451/2011);

VISTI gli atti del procedimento;



VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini (prot. 18757/2012);

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 19 aprile 2013;

A voti unanimi

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con istanza di definizione della controversia il sig. XXXXX deduce: di essere stato contatto telefonicamente, nel settembre 2005, da un operatore di Sky Italia (di seguito, Sky), che proponeva di inviare l'apparato di ricezione con libertà di utilizzo in prova per dieci giorni; di aver accettato la prova del servizio Sky; di aver contattato Sky, una volta ricevuto l'apparato e utilizzatolo in prova, comunicando di non voler più usufruire del servizio; che l'operatore Sky in quell'occasione lo informava dell'avvenuta conclusione del rapporto; di aver ricevuto dopo alcuni giorni, a mezzo posta, un modulo contenente una proposta contrattuale di Sky; di non aver mai sottoscritto la proposta contrattuale, né di averla inviata a Sky; che Sky ha addebitato la somma di 22,00 euro, a titolo di canone di abbonamento, prelevata attraverso RID bancario; di aver inviato due reclami, nel febbraio 2008 e in data 18 marzo 2008; che Sky rispondeva affermando la sussistenza di un contratto stipulato in data 9 settembre 2005 e risolto per morosità in data 22 dicembre 2005; di aver ricevuto una richiesta di pagamento della società Europa Factor s.p.a.; di aver contestato per iscritto la debenza di tale somma, con lettera del 21 ottobre 2009; di aver ricevuto in data 21 aprile 2010 un nuovo sollecito di pagamento da parte della stessa società Europa Factor s.p.a. Per tali ragioni l'istante domanda la condanna di Sky: al rimborso degli importi corrisposti; all'annullamento delle fatture emesse con regolarizzazione della posizione contabile; alla corresponsione degli indennizzi previsti per i disagi subiti, come da Carta dei servizi e normativa di settore.

Sky eccepisce la carenza di legittimazione passiva deducendo di aver ceduto il credito alla società Factor Europa, informando l'utente (come da lettere del 21 ottobre 2009 e del 21 aprile 2010). Per tale ragione Sky chiede l'annullamento del presente procedimento di definizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente è da rigettarsi l'eccezione di incompetenza formulata da Sky, per cessione del credito a una società che non riveste la natura di operatore di comunicazioni elettroniche.



La domanda è stata avanzata correttamente nei confronti dell'operatore di pay-TV, titolare del rapporto contrattuale oggetto della presente controversia. La giurisprudenza ritiene che il debitore conservi le eccezioni anche processuali opponibili al cedente anche nei confronti del cessionario (Cass. 8168/1991), ivi inclusa la clausola compromissoria (Cass. 2394/1999). Nel merito la controversia in oggetto attiene all'attivazione, da parte di Sky, di un servizio, quello televisivo, mai richiesto dall'utente. Secondo l'ordinario criterio della ripartizione dell'onere della prova al creditore attore è richiesto di provare la fonte contrattuale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, ovvero dall'imputabilità dell'inadempimento a fatto altrui o a caso fortuito (Cass. civ., sent. n. 7996/2006). Nel caso di specie non risulta in alcun modo provata la stipulazione di un contratto di somministrazione del servizio televisivo, né in forma scritta, né secondo le modalità dell'art. 2, all. a) del. AGCOM 664/06/CONS. Stante la deduzione dell'istante, che rileva di non aver mai accettato la proposta negoziale di Sky, la somministrazione del servizio televisivo deve essere qualificata come attivazione di un servizio non richiesto e incorre pertanto nella previsione dell'art. 8, c. 1, del. AGCOM 73/11/CONS (conformemente all'art. 3, all. a) del. AGCOM 664/06/CONS). Sky è quindi tenuta a restituire all'utente quanto da questi pagato, nella misura di 22,00 euro (addebito bancario del 31 ottobre 2005) e ad annullare tutte le fatture emesse in relazione al rapporto in oggetto, cessando ogni azione di recupero del credito nei confronti dell'utente. Sky è altresì tenuta a corrispondere all'utente l'indennizzo previsto dallo stesso art. 8, c. 1, del. AGCOM 73/11/CONS, ossia 5,00 euro al giorno. Considerando che il servizio è stato attivo dal 9 settembre 2005 al 21 dicembre 2005 inclusi (con interruzione in data 22 dicembre 2005), come affermato da Sky nella comunicazione del 27 febbraio 2008, l'indennizzo che Sky dovrà corrispondere all'istante è pari a 520,00 euro, in ragione dei centoquattro giorni di attivazione del servizio non richiesto.

In relazione alle spese di procedura, pare equo e proporzionale quantificarle in euro 50,00, considerando che l'istante ha preso parte al procedimento a mezzo di un rappresentante e che non è stata svolta l'udienza di discussione.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il CORECOM, all'unanimità



DELIBERA QUANTO SEGUE

In accoglimento dell'istanza presentata dal sig. XXXXX, residente nel Comune di XXXXX, rappresentato dalla Federconsumatori, elettivamente domiciliato presso la sede di questa, nel comune di XXXXX, Sky Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale nel comune di XXXXX, è tenuta a:

- 1) Corrispondere all'istante la somma di euro 520,00 (cinquecentoventi/00), a titolo di indennizzo per i motivi sopra esposti;
- 2) Corrispondere all'istante la somma di euro 22,00 (ventidue/00), a titolo di rimborso per i motivi sopra esposti;
- 3) Annullare integralmente ogni fattura emessa per il contratto avente codice 3987057;
- 4) Corrispondere all'utente la somma di 50,00 euro (cinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Le somme corrisposte e/o rimborsate dovranno essere maggiorate nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, c. 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d.lgs. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009.

Sky Italia è inoltre tenuta a dare comunicazione a questo Ufficio dell'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di giorni sessanta giorni dalla comunicazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.



Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione.

Il Segretario

Dott.ssa Primarosa Fini

Il Presidente

Prof. avv. Gianluca Gardini